

REGOLAMENTO (CEE) N. 372/91 DELLA COMMISSIONE**del 15 febbraio 1991****che proroga il regolamento (CEE) n. 3714/89 che istituisce una sorveglianza a posteriori delle reimportazioni, previo perfezionamento passivo, di alcuni prodotti tessili originari di Malta, del Marocco, della Tunisia e della Turchia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3156/90 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 10 e 14, previa consultazione del comitato istituito a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 288/82,considerando che il regolamento (CEE) n. 3714/89 ⁽³⁾, in forza del quale la Commissione ha istituito misure di sorveglianza a posteriori delle reimportazioni previo perfezionamento passivo di alcuni prodotti tessili originari di Malta, del Marocco, della Tunisia e della Turchia, è scaduto in data 11 dicembre 1990;

considerando che ancora sussistono le circostanze che hanno giustificato l'istituzione di dette misure di sorveglianza;

considerando che tali misure devono pertanto essere prorogate ed estese ad altre regioni della Comunità dove tale sorveglianza appare necessaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il periodo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3714/89 è prorogato sino al 31 dicembre 1991.

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3714/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'11 dicembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1991.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 304 dell'1. 11. 1990, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 14.